

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4406

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUFFONI, PORTATADINO, ORCIARI, NOCI

Presentata il 13 dicembre 1989

Riconoscimento della qualifica di ispettore capo agli appartenenti al ruolo di sovrintendente capo della polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36, punto II) della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, ha istituito il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Nello stesso articolo 36, al punto X), numero 6a), è stato previsto l'inquadramento nel ruolo degli ispettori capo, mediante concorso per soli titoli, dei marescialli che all'entrata in vigore della legge ricoprivano il grado di maresciallo carica speciale, creando così una notevole discriminazione fra gli altri gradi di maresciallo.

Si suppone che per riparare tale evidente discriminazione, il Ministero dell'interno abbia voluto ricorrere all'ado-

zione del bando di concorso interno — emanato con decreto n. 333-B/12.05 in data 4 agosto 1987 — per titoli di servizio e colloquio, previa la frequenza di un corso di aggiornamento professionale di due mesi presso la scuola di Polizia di Nettuno, riservato ai sovrintendenti che alla data del 25 giugno 1982 rivestivano uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Pur prendendo atto della buona volontà del Ministero dell'interno di voler correre ai ripari, si ritiene che non sia stato sufficiente sanare la disparità creata, in quanto solo una parte dei sovrintendenti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, ricoprivano uno dei gradi di maresciallo ha partecipato al predetto concorso interno ri-

servato agli *ex* marescialli, in quanto la maggior parte di essi, per vari motivi — personali, familiari o di salute — non avrebbero potuto frequentare il corso di aggiornamento di due mesi, essendo stati così costretti a rinunciare al concorso e permanere in quella posizione di disparità rispetto ad altri colleghi più fortunati.

Poiché la registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale relativo ai sovrintendenti *ex* marescialli che hanno partecipato al concorso riservato — e transitati nel ruolo degli ispettori — è avvenuto senza la frequenza del corso di aggiornamento di due mesi — come era pre-

visto dal bando di concorso, e che è stato causa di numerose rinunce — ciò ha creato un ulteriore malcontento e disparità rispetto ad altri colleghi, che hanno potuto partecipare al concorso, grazie alle loro favorevoli condizioni familiari e di salute.

Ciò premesso si ritiene necessaria una soluzione che possa sanare quella disparità che tuttora esiste, creatasi fra i sovrintendenti *ex* marescialli, e consentire il ritorno a quella serenità che si ritiene meritata dopo tanti anni trascorsi nella Polizia di Stato, con impegno e senso del dovere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli appartenenti al ruolo di sovrintendente capo della polizia di Stato, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestivano uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno partecipato, o non hanno superato il concorso per il passaggio nel ruolo degli ispettori, riservato agli *ex* marescialli, bandito con decreto ministeriale n. 333/B.12.05 in data 4 agosto 1987, sono inseriti in ruolo ad esaurimento con la qualifica di ispettore principale (*ex* marescialli di 1^a e 2^a classe) o ispettori (*ex* marescialli di 3^a classe) a decorrere dal 1° novembre 1986 e con gli stessi benefici economici e giuridici del personale di pari qualifica del ruolo ordinario degli ispettori.